



SEDE AMMINISTRATIVA: VIA MAIELLA, 4 - 42100 REGGIO EMILIA
SEDE OPERATIVA: VIA GRAN BASSO D'ITALIA, 9 - 42100 REGGIO EMILIA
TELEFONO 0522 553074 - TELEFAX 0522 550424
e-mail: info@ortade.it - http: www.ortade.it

CODICE FISCALE REGISTRO IMPRESE CCIAA N. 01446710350 - REA N. 186256
CAPITALE SOCIALE € 20.000 I.V. - CODICE FISCALE E PARTITA IVA 01446710350

Reggio Emilia, 04/03/2009

MUD 2009 – DENUNCIA RIFIUTI

Anche quest'anno ricorre l'obbligo della presentazione del MUD, Modello Unico di Dichiarazione Ambientale, per l'anno di dichiarazione 2008 alla competente C.C.I.A.A. entro il **30/04/2009**

Di seguito riepiloghiamo i contenuti e le richieste delle sezioni principali.

Sezione rifiuti

Per quanto concerne la sezione rifiuti ricordiamo che ai sensi dell'articolo 189, commi 3 e 4 del Decreto Legislativo n° 152 del 3 Aprile 2006, come modificato dal Decreto Legislativo n° 4 del 16 Gennaio 2008, e dell'articolo 4 comma 6 del Decreto Legislativo n° 182 del 24 Giugno 2003, i *soggetti obbligati* alla presentazione di questa dichiarazione sono:

- chiunque effettua, a titolo professionale, attività di raccolta e trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti, ad esclusione dei produttori iniziali che trasportano i propri rifiuti non pericolosi (ai sensi della circ. Albo Gestori Ambientali prot. 2059 del 19/12/2008)
- chiunque svolga operazioni di recupero e/o smaltimento dei rifiuti
- imprese e Enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi
- imprese e Enti che produttori iniziali di rifiuti non pericolosi (derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento dei rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e della depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi) ed hanno oltre 10 addetti
- gestori degli impianti portuali di raccolta e del servizio di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e consegnati nei porti

- gestori del servizio pubblico per rifiuti pericolosi conferiti in base a convenzione (limitatamente alla quantità conferita).
- Comuni, o loro Consorzi o Comunità montane ovvero aziende speciali con finalità di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati.

I *soggetti esclusi* dalla presentazione della sezione rifiuti sono invece:

- imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore 8.000 €
- imprese ed enti che producono rifiuti non pericolosi con non oltre 10 addetti, limitatamente alla quantità prodotta.
- produttori di rifiuti pericolosi che li conferiscono al servizio pubblico di raccolta, limitatamente alla quantità conferita.

I dati relativi alla produzione, al trasporto, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti, dovranno essere desunti dall'apposito Registro di carico e scarico dei rifiuti di cui al Decreto Ministeriale n° 148 del 1 Aprile 1998 e dai Formulari di identificazione dei rifiuti trasportati di cui al Decreto Ministeriale n° 145 del 1 Aprile 1998.

Rifiuti da studi professionali compreso medici

L'obbligo del MUD per la produzione di rifiuti ricade solo su "enti e imprese". Gli studi professionali, compresi i medici, non sono classificabili né come "enti", né come "imprese", quindi ai sensi dell'articolo 11 della Legge n° 29 del 25 Gennaio 2006, che riguarda proprio la gestione dei rifiuti delle **attività professionali**, la produzione di rifiuti pericolosi da parte di tali soggetti **non è soggetta all'obbligo di presentazione del MUD.**

Rifiuti sanitari pericolosi

Anche per quanto riguarda i rifiuti speciali prodotti al di fuori delle strutture sanitarie (Decreto del Presidente della Repubblica n° 254 del 15 Luglio 2003) ricordiamo che una nota del Ministero dell'Ambiente classifica come "**rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo**" anche rifiuti taglienti utilizzati sulla cute, (anche se visivamente non sporchi di sangue) come **aghi, lamette, rasoi**, provenienti dalle **attività di barbiere, parrucchiere, estetista, tatuatori e similari**. Di conseguenza anche gli operatori dei settori citati che producono questo tipo di rifiuti hanno l'obbligo di compilare il registro di carico e scarico e la dichiarazione MUD.

Sezione imballaggi

Precisiamo che la presentazione della sezione imballaggi non è più obbligatoria per le aziende che producono o utilizzano imballaggi: **l'adempimento infatti non sarà più a carico di ogni singola impresa ma esclusivamente del CONAI** e delle imprese che implementano un proprio sistema di raccolta o di valorizzazione dei rifiuti di imballaggio o di riutilizzo.

Sezione IPPC

Ricordiamo anche che è prevista una sezione (dichiarazione INES) per i gestori di complessi IPPC (grandi impianti produttivi in esercizio compresi nell'Allegato I del Decreto Legislativo n° 59 del 18 Febbraio 2005) che hanno l'obbligo di dichiarare dati caratteristici delle emissioni in aria, suolo e acqua originate nel corso dell'anno 2006.

Sezione veicoli fuori uso

A partire dal 2004, come prescritto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 Dicembre 2004, è stata aggiunta alla modulistica già in uso un'**apposita sezione dedicata ai veicoli fuori uso** che dovranno utilizzare i gestori di questa particolare categoria di rifiuti indicando i dati relativi ai veicoli fuori uso ed ai pertinenti materiali e componenti sottoposti a trattamento, nonché i dati relativi ai materiali, ai prodotti ed ai componenti ottenuti ed avviati al reimpiego, al riciclaggio ed al recupero.